

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Articolo 1 - Costituzione e Sede.

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile, è costituita, con sede in Castelfranco di Sotto (Pi) un'associazione che assume la denominazione "**Associazione sportiva dilettantistica Aquateam nuoto Cuoio**", con la possibilità di usare l'acronimo "**Aquateam nuoto Cuoio A.S.D.**"

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva a cui il Consiglio Direttivo delibererà di affiliarsi per lo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica.

Articolo 2 – Carattere dell'Associazione.

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4 - Scopo.

L'associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nella disciplina del nuoto;
- b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;



- f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

Articolo 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse.

Per il perseguimento dei propri fini l'Associazione potrà svolgere attività commerciali sempre in conformità agli scopi istituzionali, operando secondo criteri di economicità ed efficienza, idonei ad una mera remunerazione dei fattori produttivi, e nel rispetto del vincolo di bilancio.

Potrà altresì, esercitare ogni attività funzionale o semplicemente connessa agli scopi indicati, sempre avendo per fine la promozione e lo sviluppo della Cultura dello sport tenuto conto delle sue finalità educative e di servizio sociale.

L'Associazione, tra l'altro, potrà:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie o di uso, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili ed idonee al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- b. stipulare convenzioni o contratti per l'affidamento in gestione di attività rientranti nei propri scopi istituzionali;
- c. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, prestazioni di servizi e di cessione di beni anche per conto terzi, comunque relativi allo scopo dell'Associazione;
- d. realizzare ogni altra iniziativa ritenuta idonea per il conseguimento delle finalità dell'Associazione o per l'incremento del Suo patrimonio.

SOCI

Articolo 6 - Requisiti dei soci.

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

I soci si distinguono in:

- **Soci Ordinari:** quelli che versano la quota associativa annuale.
- **Soci Atleti:** sono i Soci, che partecipano attivamente alle attività sportive dell'associazione.
- **Soci Sostenitori:** quelli che sostengono l'attività e promuovono gli scopi attraverso un contributo finanziario specifico;
- **Soci Onorari:** quelli che per la loro competenza nei settori di interesse dell'Associazione ne hanno sostenuto l'attività, vengono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, e sono esonerati dal pagamento della quota annuale.

Articolo 7- Ammissione dei soci.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 8 – Diritto e doveri dei soci.

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo, se maggiorenne, il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a comunicare al Consiglio Direttivo l'eventuale variazione dei propri recapiti indicati nella domanda di adesione;
- al pagamento del contributo associativo annuale stabilito con delibera del Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività. Tale quota sarà determinata annualmente ed in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

Articolo 9 - Perdita della qualità del socio.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 10 – Dimissioni ed esclusione.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 6 (sei) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Articolo 11 – Procedura di esclusione del socio.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 10, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorso il termine di cui sopra, qualora il socio espulso non faccia opposizione, ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che



abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

FINANZE E PATRIMONIO

Articolo 12 - Entrate dell'associazione.

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione e all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, non di fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutarmente previste.

Articolo 13 - Esercizio Sociale



1
X

L'esercizio sociale va dal 01/09 al 31/08 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ASSEMBLEA – CONSIGLIO DIRETTIVO – PRESIDENTE - ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 14 - Organi dell'associazione.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Revisione (eventuale).

Articolo 15 – Assemblee.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante altre modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, sull'eventuale sito internet, a mezzo dell'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma ai recapiti indicati dal socio nella domanda di adesione, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Articolo 16 - Assemblea Ordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente se istituito, dei componenti dell'Organo di Revisione;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal

presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario; nelle ipotesi di cui all'art.11 (Procedura di esclusione del socio); qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Revisione (se istituito) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi il Consiglio Direttivo deve provvedere ad emanare l'avviso di convocazione entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta.

Articolo 17 – Partecipazione e costituzione dell'assemblea.

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto di partecipazione tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa alla data dell'assemblea; il voto in assemblea è riservato agli associati maggiorenni, secondo il principio del voto singolo. Ogni partecipante all'assemblea, maggiorenne, può rappresentare, purché munito di delega scritta, non più di un altro socio.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 18 - Assemblea straordinaria.

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci

presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 19 – Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, si riunisce almeno una volta a trimestre, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.


La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnata a mano non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
- i) i Consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in associazioni o società sportive avente la medesima



finalità sportiva pena la radiazione o sospensione dall'incarico

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio stesso può provvedere alla loro sostituzione per cooptazione, nominando consiglieri i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che, in questo caso, rimangono in carica fino alla prima Assemblea utile, la quale sarà chiamata a deliberarne l'eventuale ratifica. Qualora decadano oltre la metà dei membri del Consiglio, i Consiglieri superstiti devono convocare entro 30 giorni l'Assemblea dei Soci, affinché questa provveda alla nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 20 – Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

ORGANO DI REVISIONE

Articolo 21 – Organo di revisione.

L'Organo di revisione può essere composto alternativamente o dal Collegio dei Revisori o dal Revisore Unico.

L'Organo di revisione dura in carica tre anni, i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'associazione avuto riguardo alla loro competenza.

L'organo di revisione verifica, almeno trimestralmente, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione, verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime, qualora venga predisposto, il parere sul bilancio preventivo, redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

Articolo 22 – Composizione dell'organo di revisione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di determinare se dotare l'Associazione dell'Organo di Revisione, ed in tal caso stabilire la tipologia di organo di cui intende dotare l'Associazione.



Qualora deliberi per l'adozione del Collegio di Revisione, questo sarà composto da tre membri effettivi e da due supplenti; il tal caso il Consiglio Direttivo provvederà a sottoporre all'assemblea un elenco di almeno 7 nominativi, tra i quali l'Assemblea provvederà ad eleggere i 3 (tre) membri effettivi, che risulteranno i tre nominativi più votati e i 2 (due) supplenti che risulteranno i primi due dei non eletti.

Qualora deliberi per l'adozione del revisore unico il Consiglio Direttivo provvederà a sottoporre all'Assemblea un elenco di almeno 4 (quattro) di nominativi, tra i quali la stessa provvederà ad eleggere il Revisore Unico, che risulterà il nominativo più votato, ed il revisore supplente, che risulterà il primo dei non eletti.

Nell'ipotesi di collegio, nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Revisori elegge nel proprio seno il presidente e stabilisce le modalità del suo funzionamento;

Delle riunioni del collegio, ovvero dell'attività svolta dal revisore unico è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Qualora l'Organo di Revisione sia formato da soggetti non soci, l'Assemblea che provvede alla nomina ne determinerà anche il compenso per tutto il periodo di durata dell'incarico.

NORME FINALI E GENERALI

Articolo 23 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali.

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza di tutti gli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, saranno conservati presso la sede sociale e dovranno essere messi a disposizione dei soci che ne facciano richiesta, per la consultazione.

Articolo 24 – Scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, **tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva**, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge



23/12/1996, n. 662.

Articolo 25 - Regolamento interno.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 26 - Rinvio.

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del

Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI SAN MINIATO

28 SET. 2015



Registrato

637

SERIE

3

Gelsomina Pia Santoli

Firma in delega del Direttore Provinciale

Patrizia MUSCARA